

Sent. 7/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

SALAMONE dr. Tommaso	Presidente
COMINELLI dr. Paolo	Giudice relatore
BENIGNI dr. Alessandro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 20726 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Liguria nei confronti di BARBALACE Rosa, nata il 26 novembre 1965 a Spilinga (VV), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Franzè;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020, il relatore dr. Paolo Cominelli, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dr. Silvio Ronci, e l'avv. Sandro Franzè per la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

hull

Con atto del 12 settembre 2019, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio l'odierna convenuta, relativamente ai fatti di seguito esposti.

Negli anni dal 2002 al 2010, la convenuta aveva presentato domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, per l'iscrizione alla graduatoria provinciale permanente per l'insegnamento nella scuola d'infanzia, dichiarando contestualmente di essere in possesso dell'abilitazione a tale insegnamento. In conseguenza di quanto sopra riportato, la convenuta ricevette incarichi annuali di insegnamento, praticamente ininterrotti, dal settembre 2002 al febbraio 2011.

A seguito di un controllo, l'Ufficio Scolastico Regionale accertava che la docente era priva di valido titolo di abilitazione per l'accesso alla graduatoria; il fatto veniva segnalato alla Procura della Repubblica.

In sede penale interveniva condanna del Tribunale di La Spezia (sentenza n. 699/ 2017) per truffa ai danni dello Stato; in appello (sentenza n. 3186/2018) si dichiarava non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione.

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Liguria contesta, in atto di citazione, un danno erariale di € 151.161,05 con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condanna alle spese.

Tale danno consegue al comportamento fraudolento della convenuta che, occultando dolosamente la mancanza di un requisito indispensabile per

hull

accedere agli incarichi di insegnamento, ha percepito le retribuzioni erogate per prestazioni lavorative svolte *sine titulo*.

Il termine iniziale per il decorso della prescrizione quinquennale va individuato, secondo la tesi accusatoria, nella data del 19 agosto 2014 ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia (invito notificato il 5 marzo 2019), che coincide con la scoperta del doloso occultamento.

Le pronunce in sede penale (per truffa ai danni dello Stato) attestano, del resto, che vi è stata una dolosa attività di "artifici e raggiri".

In citazione si osserva inoltre che non si può considerare sussistente una *utilitas* percepita dall'Amministrazione, in considerazione dell'illegalità del comportamento posto in essere, e della infungibilità della prestazione professionale dell'insegnamento, in relazione alle qualifiche possedute.

Si chiede pertanto condanna al pagamento, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di € 151.161,05 corrispondenti agli interi emolumenti percepiti; in subordine, si chiede la condanna alla somma, equitativamente determinata, ritenuta congrua dal Collegio giudicante, al fine di tenere conto dell'utilità comunque percepita dall'Amministrazione.

La difesa della convenuta ha trasmesso memoria del 29 gennaio 2020, nella quale si eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria

e, nel merito, la *compensatio lucri cum damno*, e in subordine l'applicazione del potere riduttivo.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dr. Silvio Ronci, e l'avv. Sandro Franzè, per la convenuta, hanno concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione proposta dalla difesa, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione giurisdizionale, secondo la quale la scoperta del doloso occultamento deve considerarsi avvenuta all'esito (e non all'inizio) degli accertamenti in sede penale, ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Va in primo luogo affermato che, contrariamente a quanto sostenuto all'odierna udienza dalla difesa, la convenuta ha avuto effettivamente un indebito vantaggio dal proprio comportamento fraudolento, dal momento che, grazie ad esso, ha potuto sopravanzare altri soggetti che, legittimamente, l'avrebbero preceduta in graduatoria.

Ricorrono pertanto, nella vicenda in esame, tutti gli elementi per cui si può affermare la responsabilità amministrativa dell'interessata: il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del dolo.

Va invece presa in considerazione la richiesta difensiva relativa alla utilità comunque conseguita dall'Amministrazione.

Questa Sezione giurisdizionale ritiene infatti di pienamente condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ricade sul Giudice contabile un vero obbligo, ai sensi della vigente normativa, di tener conto dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione onde escludere che possa verificarsi un ingiustificato arricchimento della stessa (cfr. Sezione I d'appello, n. 160 del 18 aprile 2018).

Nel caso in specie, infatti, ricorrono tutti i criteri in base ai quali deve trovare applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno*: *“l'effettività della utilitas conseguita, lo stesso fatto generatore del danno e del vantaggio, l'appropriazione dei risultati da parte della PA o della comunità amministrata, la rispondenza dell'utilitas ai fini istituzionali dell'Amministrazione che la riceve”* (cfr. Sezione appello Sicilia, n. 32 dell'8 marzo 2019).

Si ritiene che ricorrano gli estremi per addivenire ad un, sia pure parziale, accoglimento della richiesta difensiva, anche in considerazione del fatto che non emerge, dalla documentazione versata in atti, che vi siano state contestazioni o provvedimenti relativi a insufficiente qualità delle prestazioni professionali rese dalla convenuta, pur dovendosi presumere che tali prestazioni debbano essere state inferiori a quelle che avrebbe fornito una insegnante abilitata.

In via equitativa, si valuta l'utilità conseguita nella misura di un terzo della retribuzione illecitamente percepita dalla convenuta, e si pronuncia dunque la condanna della stessa al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di € 100.774,03 (pari a due terzi di quanto contestatole in citazione) con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei singoli ratei stipendiali percepiti, e interessi legali dal deposito della presente sentenza.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.


la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di € 100.774,03 (centomilasettecentosettantaquattro/03) con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei singoli ratei stipendiali percepiti, e interessi legali dal deposito della presente sentenza.

Si condanna altresì la medesima al pagamento delle spese, liquidate in € 426,25 (QUATTROCENTO VENTI SEI / 25).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2020.


L'ESTENSORE

(Cominelli)



IL PRESIDENTE

(Salamone)



Deposito in Segreteria

2 MAR 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
ALLA SEGRETARIA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA LIGURIA

(Sig.ra Rosella Gisella Casciani)

